



Università degli Studi della Toscana
Il Rettore

VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica";

VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi della Toscana, emanato con Decreto Rettorale n. 480/12 del 08 giugno 2012 ed in particolare l'art. 41 che disciplina la revisione statutaria e l'art. 11, comma 3 lettera c), relativo alla composizione del Senato Accademico che prevede, tra gli altri, la partecipazione della componente dei Direttori di Dipartimento;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 27 aprile 2015, con la quale è stata proposta al Consiglio di Amministrazione la soppressione del Dipartimento di Scienze dei Beni Culturali in applicazione dell'articolo 16, comma 3 del "Regolamento Generale di Ateneo" ed in considerazione della carenza del previsto requisito dimensionale di cui all'articolo 16, comma 1, del predetto Regolamento;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2015 che ha disposto la soppressione del Dipartimento DISBEC a far data dal 1 novembre 2015;

RITENUTO necessario adeguare il testo dell'articolo 11, comma 3 lettera c) dello Statuto di Ateneo, riducendo il numero dei Direttori di Dipartimento;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 28 giugno 2016 con la quale è stata disposta la modifica del comma 3 dell'articolo 11 dello Statuto;

VISTA la nota prot. n. 9838 del 28 giugno 2016 con la quale si è provveduto a trasmettere al MIUR il testo delle predette modifiche statutarie al fine di consentire l'esercizio del previsto controllo di legittimità e merito, ai sensi dell'articolo 6, commi 9 e 10 della Legge n. 168/1989;

VISTA la nota del MIUR- Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca prot. n. 11105 del 22 luglio 2016;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 6 settembre 2016 con la quale è stata disposta la modifica dell'articolo 11, comma 3, dello Statuto come segue:

"Il Senato Accademico è costituito con decreto del Rettore ed è formato da ventuno componenti:

a) il Rettore, che lo presiede;

b) il Pro-Rettore vicario;

c) i seguenti docenti di ruolo, su base elettiva: 6 direttori di dipartimento; un rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia, un rappresentante dei professori di seconda fascia e un rappresentante dei ricercatori universitari della macroarea scientifico-tecnologica; un rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia, un rappresentante dei professori di



seconda fascia e un rappresentante dei ricercatori universitari della macroarea umanistico-sociale; le macroaree sono individuate nel Regolamento Generale di Ateneo;

- d) un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato;*
- e) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;*
- f) tre rappresentanti degli studenti”.*

e la modifica dell'articolo 39, comma 1, come segue:

“Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 1 lettera s), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 le funzioni di Rettore, Pro-Rettore vicario, Direttore di Dipartimento o di struttura equiparata, di componente elettivo del Senato Accademico, di componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Nucleo di Valutazione, della Commissione Ricerca Scientifica, di componente elettivo sia della Consulta degli Studenti che dei Consigli di Dipartimento non sono cumulabili”;

VISTA la nota prot. n. 12796 del 06 settembre 2016 con la quale si è provveduto a trasmettere al MIUR l'esito della deliberazione del Senato Accademico in ordine alle predette modifiche allo Statuto di Ateneo, alla luce delle osservazioni formulate dal Ministero stesso;

VISTO il nulla-osta pervenuto dal MIUR - Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca - con nota prot. n. 11126 del 07 luglio 2016.

DECRETA

ART. 1

Lo Statuto di Ateneo è modificato all'articolo 11, comma 3, come segue:

“Il Senato Accademico è costituito con decreto del Rettore ed è formato da ventuno componenti:

- a) il Rettore, che lo presiede;*
- b) il Pro-Rettore vicario;*
- c) i seguenti docenti di ruolo, su base elettiva: 6 direttori di dipartimento; un rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia, un rappresentante dei professori di seconda fascia e un rappresentante dei ricercatori universitari della macroarea scientifico-tecnologica; un rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia, un rappresentante dei professori di seconda fascia e un rappresentante dei ricercatori universitari della macroarea umanistico-sociale; le macroaree sono individuate nel Regolamento Generale di Ateneo;*
- d) un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato;*
- e) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;*
- f) tre rappresentanti degli studenti”;*

e all'articolo 39, comma 1, come segue:

“Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 1 lettera s), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 le funzioni di Rettore, Pro-Rettore vicario, Direttore di Dipartimento o di struttura equiparata, di componente elettivo del Senato Accademico, di componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Nucleo di Valutazione, della Commissione Ricerca Scientifica, di componente elettivo sia della Consulta degli Studenti che dei Consigli di Dipartimento non sono cumulabili”.



DECRETO N. 726/2016

ART. 2

Lo Statuto di Ateneo, così come modificato ai sensi dell'art. 1, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale ed è pubblicato, altresì, sul sito di Ateneo (Normativa – Statuto).

Viterbo, 8.09.2016

IL RETTORE
Prof. Alessandro Ruggieri
Alessandro Ruggieri

A